



**COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE di MILANO**

**Svolgimento del processo**  
(art. 36 c.2 dlgs n. 546/92)

Con atto pervenuto presso questa Commissione (R.G.R. n° 5665/19) la ricorrente *[nome]* propone ricorso contro l'estratto di ruolo e l'avviso di accertamento nello stesso riportato, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Milano 2 – in relazione ad addebiti tributari per l'anno 2007, avendo lo stesso Ufficio provveduto alla rideterminazione del reddito della società Mips s.r.l., in liquidazione e ritenendo l'odierna ricorrente amministratore di fatto della suddetta società e come tale solidalmente responsabile, pertanto fu anch'essa destinataria del medesimo avviso.

La ricorrente contestò l'operato dell'Ufficio, precisando di non aver mai ricevuto alcun avviso di accertamento ed essendo venuta a conoscenza dell'esistenza dello stesso solo mediante l'estratto di ruolo, ne venne quindi eccepita l'inesistenza; la nullità per decadenza e la prescrizione della pretesa.

L'Agenzia contro deduce ritenendo pienamente legittimo il proprio operato ed insistendo nella pretesa, eccependo la inammissibilità del ricorso ex art. 21 del dlgs n. 546/92 per tardività, essendo stato proposto oltre il termine di 60 gg. dalla notifica dell'atto presupposto.

Per le altre contestazioni/eccezioni, le parti si riportano agli atti depositati ed alle argomentazioni e giurisprudenza in essi contenuti e concludono come nei rispettivi scritti difensivi.

La trattazione del ricorso avviene in pubblica udienza ed al termine della esposizione dei fatti da parte del Relatore e dell'audizione delle parti presenti, il Collegio si ritira in Camera di Consiglio e decide come da separato dispositivo.

**Motivi della decisione**  
(art. 36 c.4 dlgs n. 546/92)

Il Collegio così riunito esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonché le ragioni in fatto e in diritto addotte dalle parti, ritiene il ricorso fondato e quindi da accogliere per quanto di ragione.

La Commissione osserva che la questione determinante ed assorbente, ai fini del decidere, riguarda l'avvenuta corretta notifica o meno dell'atto presupposto, ebbene in tal senso risulta che non sia stata provata documentalmente dall'Agenzia detta notifica.

L'Ufficio sostiene l'avvenuta notifica e la regolarità della stessa all'indirizzo che rappresenterebbe la residenza effettiva della ricorrente, che prevale rispetto alla residenza anagrafica, ma nessuna prova venne versata in atti per dimostrare quanto addotto, pertanto le ragioni/eccezioni della ricorrente esposte in nel ricorso rimangono *incontestate in assenza di prova contraria*.

Quanto sopra esposto comporta l'accoglimento del ricorso stante la sua fondatezza, assorbita ogni altra questione, sia di diritto che di merito, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cassazione n. 9936/2014). Pertanto le considerazioni che precedono sono assorbenti e rendono irrilevante ogni altra eccezione sia di diritto che di merito, quindi alla luce di quanto sopra esposto ed allo stato dei fatti, null'altro emergendo e nessun altro atto risultando, il Collegio ritiene di poter aderire alle ragioni addotte dalla parte ricorrente, quindi accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato; l'esito del giudizio comporta la condanna dell'Agenzia Entrate alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 6.700,00 oltre spese generali nella misura del 15 %, oneri di legge e cut, il tutto come risulta dal seguente dispositivo.

*[Firma]*



P. Q. M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano

**accoglie**

il ricorso.

Condanna l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 6.700,00 oltre spese generali nella misura del 15 %, oneri di legge e cut.

*Così deciso in Milano il 20.12.2019.*

Il Relatore

Il Presidente